

Contratto a tempo parziale: le domande del personale scolastico

Come di consueto, entro il 15 marzo vengono presentate da parte del personale scolastico le domande di trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo parziale o di modifica di quest'ultimo.

Tali domande vengono presentate all'Ufficio scolastico territoriale per il tramite delle istituzioni scolastiche.

Sebbene diversi uffici considerino la scadenza come perentoria, è bene dare loro disposizione perché raccolgano le domande anche se pervenute con qualche ritardo.

I riferimenti contrattuali rimangono quelli del CCNL Scuola 2006/2009: l'art. 25 per i docenti e l'art. 44 per il personale ATA.

Le segreterie scolastiche, oltre alla trasmissione delle domande all'ufficio territoriale con le modalità stabilite a livello locale, dovranno provvedere all'inserimento sul SIDI:

- delle nuove domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- delle domande di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale per il personale che, avendo maturato il diritto a pensione, ha chiesto contestualmente di rimanere in servizio in regime di part-time.

Le istituzioni scolastiche acquisiranno a SIDI (Fascicolo personale scuola/Personale Scuola/Personale comparto scuola/ Gestione posizioni di stato/Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale/Acquisire domande) le nuove domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate entro i termini.

Si rammenta che il contratto di part-time è di durata minima biennale e che, in assenza di diversa comunicazione da parte dell'interessato, esso si intende automaticamente prorogato di biennio in biennio.

Possono essere accolte le domande che rientrano nel contingente del 25% della dotazione organica di ciascuna classe di concorso o profilo professionale (art. 39 del CCNL del 29.11.2007).

Spetta agli Uffici territoriali comunicare alle scuole l'accoglimento delle domande e provvedere alla pubblicazione degli elenchi, suddivisi per classi di concorso o profilo professionale, successivamente alla definizione degli organici dell'a.s. 2022/23.

Le domande di rientro a tempo pieno dopo un solo anno di rapporto di lavoro in regime di part-time (art. 11 dell'O.M. n. 446/97), possono essere accolte sulla base di motivate esigenze che dovranno essere documentate anche alla Ragioneria Territoriale.

Le domande del personale che chiede la trasformazione a tempo parziale con contestuale pensione a partire dal prossimo anno scolastico devono essere acquisite sul SIDI con l'opzione espressa dall'interessato. Tale opzione si effettua selezionando il campo "Cessazione dal servizio" oppure quello "Permanenza a tempo pieno" nel caso di superamento della quota stabilita dal contingente o di esubero nella classe di concorso di appartenenza o profilo professionale.

L'art. 73 del D. L. n. 112/08 convertito in legge n. 133/2008, ha stabilito che l'Amministrazione non ha l'obbligo di accogliere l'istanza di trasformazione del lavoro in part-time. In proposito la Circolare n. 9 della Funzione Pubblica del 30.06.2011 riporta che, in presenza del posto nel contingente (25% dei posti per ogni classe di concorso o profilo professionale), il dipendente è titolare di un interesse tutelato, fermo restando però la valutazione dell'Amministrazione sulla congruità del regime orario e sulla collocazione temporale della prestazione lavorativa richiesti. Qualora ne derivi un pregiudizio alla sua funzionalità complessiva,

l'Amministrazione può negare la trasformazione del rapporto di lavoro: in tal caso le motivazioni devono essere chiaramente dichiarate all'interessato, per permettergli, eventualmente, di ripresentare nuova istanza con diverse modalità.

ANP ANP ANP ANP ANP ANP